

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Rimborsi
<b>Contenuto</b>	Rimborso a titolo di indennizzo per l'abbattimento e smaltimento di 263 capi avicoli e 2310 uova alla "Azienda Agricola Il Giardino" di Pavi Cristian P.IVA 06346050484 e codice allevamento 033FI603

<b>Dipartimento</b>	Dipartimento di Prevenzione
<b>Direttore del Dipartimento</b>	Renzo Berti
<b>Struttura</b>	SOC Servizi Amministrativi alle Strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale
<b>Direttore della Struttura</b>	Ferdinando Milicia
<b>Responsabile del procedimento</b>	Valentina Nardone

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 2.696,32	"Contributi ad associazioni di volontariato"	3B021401	2022

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	1	Richiesta di indennizzo per abbattimento
B	2	Riepilogo indennizzo "Azienda Agricola il Giardino" di Pavi Cristian P.IVA 06346050484 e codice allevamento 033FI603

**“documento firmato digitalmente”**

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata** la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi;

### Visti:

- Il Regolamento CE del 17 novembre 2003, n. 2160/2003 e s.m.i., concernente il controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;
- Il Regolamento UE del 09 marzo 2016, n. 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- Il Regolamento UE 2017/625 del 15 marzo 2017, n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

### Richiamati:

- Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e s.m.i.;
- La legge 2 giugno 1988, n. 218 recante “*Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali*” ed in particolare l’art 2, comma 4, ai sensi del quale “*ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è concessa al proprietario ((o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,)) una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari(...)*”;
- Il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, “*Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali*” e le successive modificazioni di cui al Decreto 19 agosto 1996, n. 587, ed in particolare l’art 6, comma 8 che prevede che “*qualora sia stata disposta dalla competente autorità sanitaria la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici contaminati al fine della concessione dell’indennità prevista dall’art.2, comma 4, della legge n.218/1988 deve essere allegato anche il relativo verbale di distruzione contenente la specificazione delle attrezzature e/o dei prodotti distrutti, nonché la stima del valore di tali attrezzature e/o prodotti redatta da un tecnico della materia iscritto all’albo dei periti del tribunale competente per territorio*”;
- Il Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2022/2024 che ha lo scopo di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo delle salmonelle potenzialmente responsabili di zoonosi a livello di produzione primaria, ai fini della riduzione della prevalenza e del pericolo per la sanità pubblica e che, in caso di positività, prevede l’abbattimento obbligatorio immediato degli avicoli positivi, la distruzione delle uova e il conseguente indennizzo agli allevatori;

### Visti:

- la DGRT del 17 maggio 2004, n. 468, recante “*Incarico alle Aziende UUSLL di effettuare l’erogazione degli indennizzi dovuti agli allevatori, ai sensi della L. 218/88*”;

- il DDRT del 06 ottobre 2004, n. 5861, recante “*Competenze e procedure per l'erogazione degli indennizzi dovuti agli allevatori, ai sensi della L. 218/88*”;

**Preso atto** che, con rapporto di prova 1773443 del 15 luglio 2022 emesso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana che evidenzia la presenza di salmonella *enteritidis* nel materiale prelevato in data 04 luglio 2022 (verbale codice prelievo PNCS 76608);

**Preso atto altresì** che l'allevamento risulta infetto da un ceppo di salmonella rilevante per la salute umana e che quindi esiste un alto rischio di diffusione di agente patogeno di tossinfezione;

**Dato atto** che, con atto della UFC SPVSA Firenze 1 del 25 luglio 2022, n. 01/2022, disponibile in atti al fascicolo istruttorio, è stato:

- confermato il divieto di spostamento di tutti gli animali della specie gallus gallus presenti nel capannone identificato come 1° come disposto con blocco ufficiale prat. SISPC n. 3867123 del 15 luglio 2022 e la sospensione della cessione o distruzione delle uova prodotte in azienda per il consumo umano diretto;
- disposto l'abbattimento e distruzione di tutti i capi avicoli ricoverati nel capannone indicato come 1A, la pulizia e disinfezione dei locali dove sono detenuti gli animali e di tutte le attrezzature, nonché la distruzione delle uova raccolta e conservate in allevamento;

**Acquisita** la richiesta di indennizzo, prot. SISPC del 01 agosto 2022, n. 987849, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, presentata da Cristian Pavi in cui dichiara di essere produttore agricolo soggetto a regime IVA forfettario (opzione di cui all'ultimo comma dell'art 34 del D.P.R. 633/72);

**Considerato** che con fatture n. F3 del 28 luglio 2022 e n. 0000133913 del 31 luglio 2022, disponibili in atti, l'Azienda Agricola il Giardino ha sostenuto, rispettivamente, un costo di € 1052,00 per l'abbattimento di galline ovaiole e di € 1074,14 per lo smaltimento delle carcasse;

**Preso altresì atto** del riepilogo di indennizzo, allegato B quale parte integrante e sostanziale, del 07 settembre 2022, n. 3867123 del Dr. Ettore Facibeni, Direttore f.f. UFC Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Firenze 1, nel quale viene determinata la somma da liquidare all'Azienda Agricola Il Giardino di Pavi Cristian;

**Ritenuto opportuno** dover procedere al rimborso di € 2.696,32 IVA inclusa a titolo di indennizzo all'Azienda Agricola Il Giardino di Pavi Cristian p.iva 06346050484 e codice allevamento 033FI603;

**Dato atto** che la somma complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 2.696,32 IVA inclusa, graverà sul conto economico 3B021401 “Contributi ad associazioni di volontariato”, i cui costi verranno successivamente rimborsati dalla Regione Toscana in base alla rendicontazione presentata dall'Azienda;

**Ritenuto** di inviare entro il corrente anno la richiesta di rimborso della predetta somma, unitamente a copia della presente determina, alla Regione Toscana;

**Rilevato** che è necessario provvedere con urgenza in considerazione dell'imminente scadenza del termine stabilito dalla normativa per i tempi di rimborso;

**Dato atto** che il Direttore della Struttura SOC Servizi Amministrativi alle Strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Valentina Nardone, in servizio c/o la Struttura SOC Servizi Amministrativi alle Strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale;

## DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di prendere atto che con rapporto di prova 1773443 del 15 luglio 2022 emesso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana che evidenzia la presenza di salmonella *enteritidis* nel materiale prelevato in data 04 luglio 2022 (verbale codice prelievo PNCS 76608);
2. di prendere altresì atto che l'allevamento risulta infetto da un ceppo di salmonella rilevante per la salute umana e che quindi esiste un alto rischio di diffusione di agente patogeno di tossinfezione;
3. di dare atto che, con atto della UFC SPVSA Firenze 1 del 25 luglio 2022, n. 01/2022, disponibile in atti al fascicolo istruttorio, è stato:
  - confermato il divieto di spostamento di tutti gli animali della specie gallus gallus presenti nel capannone identificato come 1° come disposto con blocco ufficiale prat. SISPC n. 3867123 del 15 luglio 2022 e la sospensione della cessione o distruzione delle uova prodotte in azienda per il consumo umano diretto;
  - disposto l'abbattimento e distruzione di tutti i capi avicoli ricoverati nel capannone indicato come 1A, la pulizia e disinfezione dei locali dove sono detenuti gli animali e di tutte le attrezzature, nonché la distruzione delle uova raccolta e conservate in allevamento;
4. di acquisire la richiesta di indennizzo, prot. SISPC del 08 settembre 2022, n. 987849, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, presentata da Cristian Pavi in cui dichiara di essere produttore agricolo soggetto a regime IVA forfettario (opzione di cui all'ultimo comma dell'art 34 del D.P.R. 633/72);
5. di considerare che, con fatture n. F3 del 28 luglio 2022 e n. 0000133913 del 31 luglio 2022, disponibili in atti, l'Azienda Agricola il Giardino ha sostenuto, rispettivamente, un costo di € 1.052,00 per l'abbattimento di galline ovaiole e di € 1.074,14 per lo smaltimento delle carcasse;
6. di prendere altresì atto del riepilogo di indennizzo, allegato B quale parte integrante e sostanziale, del 07 settembre 2022, n. 3867123 del Dr. Ettore Facibeni, Direttore f.f. UFC Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Firenze 1, nel quale viene determinata la somma da liquidare all'Azienda Agricola Il Giardino di Pavi Cristian;
7. di ritenere opportuno dover procedere al rimborso di € 2696,32 IVA inclusa a titolo di indennizzo all'Azienda Agricola Il Giardino di Pavi Cristian p.iva 06346050484 e codice allevamento 033FI603;
8. di dare atto che la somma complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 2696,32 IVA inclusa, graverà sul conto economico 3B021401 "Contributi ad associazioni di volontariato", i cui costi verranno successivamente rimborsati dalla Regione Toscana in base alla rendicontazione presentata dall'Azienda;
9. di trasmettere il presente atto, con la documentazione a supporto ai fini degli adempimenti conseguenti, alla SOC Fornitori e all'Area Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Firenze 1;
10. di inviare entro il corrente anno la richiesta di rimborso della predetta somma, unitamente a copia della presente determina, alla Regione Toscana;

11. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
12. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell' art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
13. di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE SOC SERVIZI  
AMMINISTRATIVI ALLE STRUTTURE, ALLA  
PREVENZIONE E ALLA MEDICINA  
LEGALE  
(Dott. Ferdinando Milicia)**